L'INTERESSE PUBBLICO E IL DIRITTO DI DIFESA. REGOLE E PREGIUDIZIO NEL PROCESSO PENALE DOPO LA RIFORMA CARTABIA[*].

di Francesca Iole Garofoli[**]

Sommario. 1. L'interesse pubblico e i metavalori del processo penale. – 2. La precarietà del fine cognitivo nella logica processuale. – 3. I percorsi *alternativi* di acquisizione e analisi del *thema probandum*. – 4. La finalità cognitiva e le prassi distorte: a proposito del diritto al silenzio e della collaborazione. – 5. L'art. 415 bis c.p.p. tra obblighi del magistrato del pubblico ministero e contraddittorio per la prova: economia processuale o diritto di difesa?

1. L'interesse pubblico e i metavalori del processo penale.

Occuparsi dell'azione penale significa esplorare quei difficili equilibri tra interesse pubblico e meta-valori del processo penale, ogniqualvolta, il Magistrato del Pubblico Ministero, è in bilico tra potere limitativo delle libertà e ricerca della verità.

In altri termini, occorre interrogarsi sul grande equivoco che è alla radice della funzione del processo penale, da un lato, contraddistinto da un indispensabile interesse cognitivo, nella duplice e delicata finalità di riedificare il fatto storico contenuto nell' ipotesi accusatoria, dall' altro lato, il controverso ruolo di *dominus* delle indagini, informa il magistrato del pubblico Ministero sulla regola di non considerazione di colpevolezza quale regola trattamentale di tutela delle garanzie procedurali[1].

[*] *Sottoposto a referaggio*.

[**] Ricercatore confermato di Diritto processuale penale – Università di Bari Aldo Moro.

[1] In tal senso, G. Canzio, *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, in Confronto di idee su: scienza e giustizia penale*, in *Arch. pen.*, n. 3/2011, ove testualmente si afferma che: "la funzione cognitiva permea e ispira ogni atto del processo: dalla formulazione dell'accusa, all'esito di un percorso abduttivo diretto a selezionare la più verosimile fra le ipotesi ricostruttive del fatto, al contraddittorio per la prova e sulla prova, alla falsificazione o alla conferma dell'enunciato di accusa, oltre la soglia del ragionevole dubbio, sì da risultare giustificatela dichiarazione di colpevolezza e la condanna dell'imputato"; P. Calamandrei, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv.dir. proc.*, 1955, p. 164 ss.; G. Canzio, *Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria, in AA.VV., Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Milano, 2005, p. 71 ss.; F. Carnelutti, *A proposito di ricerca della verità*, in *Riv. dir. proc*., 1960,

Se dunque, la finalità cognitiva, è prerogativa *funzionale* su ogni singolo atto del processo: dall'enunciato dell'addebito sino alla decisione definitiva, viceversa, sulla probabile correlazione tra enunciato contenuto nell' imputazione ed accertamento giurisdizionale incide la regola cognitiva dell'oltre il ragionevole dubbio, poco incline a tollerare un accertamento non altamente qualificato, poiché la probabilità logica, si conquista attraverso il sindacato sulla motivazione del provvedimento[2].

Potremmo definirli *Presidi di qualità* che si attuano mediante i meccanismi enucleati nel 533 c.p.p., regola secondo cui la colpevolezza deve essere dimostrata «al di là di ogni ragionevole dubbio». Insomma, regole che pretendono dal Giudice e non solo, di dar conto del proprio *iter* logico-argomentativo.

Invero, l'attuale sistema legislativo evidenzia il rischio che la «strada maestra di un accertamento completo e pieno» possa essere abbandonata in "favore di scorciatoie probatorie o di veri e propri 'giudizi' anticipati a livello normativo, con effetti negativi sulla qualità della risposta giurisdizionale"[3].

In altri termini, il sovvertimento di alcuni ideali del c.d. processo accusatorio, di cui oggi restano solo scorie, tra arretramento dell'azione sulle indagini e contrattazioni senza giudizio, riducono gli spazi difensivi nel momento di acquisizione della prova, ormai

p. 71 ss.; G. Capograssi, *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 1 ss.; F. Caprioli, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 608 ss.; A. Carratta, *Funzione dimostrativa della prova (verità del fatto nel processo e sistema probatorio)*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 77 ss.

[2] Cfr. L.P. Comoglio, *Prove ed accertamento dei fatti nel nuovo c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 131 ss.; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1991, p. 17 ss.; P. Ferrua, *Processo penale e verità*, in S. Aanastasia e M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme*, Milano, 2001, p. 211; L. Marafioti, *Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva*, in *Cass. pen*., 2013, p. 2497 ss.; S. Moccia, *Verità sostanziale e verità processuale*, in R. Degiorgi (a cura di), *Il diritto e la differenza. Studi in onore di A. Baratta*, vol. I, Lecce-Brescia, 2002, p. 421 ss.; S. Pugliatti voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1961, p. 50; M. Taruffo, *La verità nel processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 425 ss.; G. Ubertis, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979, p. 79 ss.; K. Volk, *Verità, diritto penale sostanziale e processo penale*, trad. it., L. Marafioti, in *Il giusto processo*, n. 8/1990, p. 386; V. Garofoli e G. Incampo (a cura di), *Verità e processo penale*, Milano, 2012; J. Ferrer Beltran, *Prova e verità nel diritto*, Bologna, 2004, p. 34.; G. Tuzet, *Prova, verità e valutazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 2014, p. 1527 ss.

[3] In questi termini, Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Cass. pen*., 2002, p. 3652 ss. Si veda altresì L. Marafioti, *Giustizia penale negoziata*, cit., p. 2497, ove si evidenzia che: "il ritorno al mito della verità processuale appare ormai impossibile, di fronte a molteplici evidenze di quanto esso sia stato progressivamente messo in crisi dalla concreta dimensione applicativa della giustizia penale e, ancora prima, dalla presenza nel nostro sistema di fattispecie che sembrano, talvolta, autorizzare l'idea che da tale concetto si possa addirittura prescindere".

eminentemente documentale, quale effetto della trasformazione ontologica del processo parlato, in processo documentato[4].

Sicché, indirizzare le scelte legislative sul fattore tempo appare un pretesto finalizzato a mettere in luce l'intempestività endemica della risposta giudiziaria, mentre, nelle prospettive di Riforma non si ravvede alcuna riflessione sulle finalità cognitiva del processo penale ma, piuttosto, una nuova linfa vitale nel concorrente principio di efficienza processuale, in sinergia con il principio di non dispersione della prova.

Invero, i nuovi assetti legislativi sminuiscono la portata della regola di non considerazione di colpevolezza, quale regola probatoria e di giudizio, ogniqualvolta il magistrato del pubblico ministero, nella fase delle indagini, non favorisce un confronto dialettico con la difesa, attraverso una ricerca degli elementi a favore dell'indagato.

Di qui, la necessità di rivalutarne la funzione, ormai al di fuori dei criteri indicati nel portato costituzionale sul giusto processo, laddove, si sa, la difesa tecnica, nelle indagini difensive, in mancanza di strumenti, disponibilità economiche, si riduce ad un vuoto dei fini.

Su un piano diversificato, l'accelerazione dei tempi processuali, favorisce una visione che esalta l'elemento presunto, quale unico elemento in grado di veicolare l'epilogo decisorio sulla base di un pregiudizio disinvolto, poiché "formulato prima della prova secondo uno schema approvato dalla legge"[5].

È evidente che siamo precipitati in una situazione, lontano dalle aspirazioni di chi ha sempre sostenuto che il processo penale si prefigga il delicato compito di riedificare il fatto storico previsto nell'ipotesi accusatoria, perché, se tale peculiarità *funzionale*, come si è detto, riguarda ogni singolo atto del processo sin dalla formulazione dell'addebito forse, il Giudice, non dovrebbe limitarsi ad "affermare la verità dell'enunciato fattuale contenuto nell'imputazione, o, per meglio dire, della proposizione che di quell'enunciato costituisce il contenuto astratto"[6].

---

[4] G. Riccio, *Garantismo e dintorni. A proposito della crisi della giustizia*, Napoli, 2015.

[5] Cfr. G. Bettiol, *Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale*, in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1966, p. 344; V. S. Messina, *Il regime delle prove nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1914, p. 307, il quale rileva che l'essenza della presunzione risiede nella "ammissione di un fatto provato nella sua verità reale, in base all'esperienza comune della sua normalità".

[6] In tal senso, G. Canzio, *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, in Confronto di idee su: scienza e giustizia penale*, in *Arch. pen.*, n. 3/2011, il quale osserva che: "la funzione cognitiva permea e ispira ogni atto del processo: dalla formulazione dell'accusa, all'esito di un percorso abduttivo diretto a selezionare la più verosimile fra le ipotesi ricostruttive del fatto, al contraddittorio per la prova e sulla prova, alla falsificazione o alla conferma dell'enunciato di accusa, oltre la soglia del ragionevole dubbio, sì da risultare giustificate la dichiarazione di colpevolezza e la condanna dell'imputato"; G. Canzio,

2. La precarietà del fine cognitivo nella logica processuale.

Non si può non sottolineare che l' incremento caotico di riforme, il contrasto, non sempre d'ausilio, tra tesi dottrinarie e orientamenti giurisprudenziali, la propensione per le tecniche legislative emergenziali, ha inciso negativamente sul sistema cognitivo del processo penale, poiché, quelle regole che dovrebbero guidare il Giudice, nel percorso legale di accertamento della responsabilità, rappresentano, oggi, un coacervo di dubbi e incertezze poiché, manipolate nel tempo, da interventi legislativi più propensi a favorire l' idea di un processo penale come strumento di gestione politica, di ricerca del consenso, con evidente compromissione delle garanzie procedurali a favore di un fine che esalta la vendetta, la punizione.[7]

Eppure, la giurisdizione, intesa come metodo, pretende una lettura del processo penale quale diritto costituzionale applicato, il cui modello rievoca quattro indiscutibili postulati: *Nulla poena, nulla culpa sine iudicio; nullum iudicium sine accusatione; nulla accusatio sine probatione; nulla probatio sine defensione*.

Se tale prospettazione fosse condivisa, allora la verità processuale andrebbe ricercata in quei luoghi dove il processo penale manifesta la sua capacità di resistenza ai principi democratici; quei luoghi dove ogni parte processuale favorisce le modalità di accertamento che richiedono sin dalle indagini preliminari un confronto dialettico tra accusa e difesa, poiché dirette da criteri di irreprensibilità per la verità e non da pregiudizi[8].

Allora, occorrono adeguati anticorpi e una precisa premessa epistemologica: *Veritas, non auctoritas, facit iudicium*, poiché la giurisdizione conosce il valore della verità: "non una

Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria, in AA.VV., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Milano, 2005, p. 71 ss.; F. Carnelutti, *A proposito di ricerca della verità*, in *Riv. dir. proc*., 1960, p. 71 ss.; G. Capograssi, *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 1 ss.; F. Caprioli, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2013, p. 608 ss.; A. Carratta, *Funzione dimostrativa della prova (verità del fatto nel processo e sistema probatorio)*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 77 ss.

[7] Cfr. F. Cavalla, *Prefazione a Retorica, processo, verità*, in AA.VV., *Retorica, processo, verità*, a cura di Cavalla, Milano, 2007, p. 11.

[8] S. Satta, *Il Mistero del Processo*, Milano, 1994, Il mistero del processo di Satta esprime un dubbio "Ma il processo? Ha il processo uno scopo? Non si dica, per carità, che lo scopo è l'attuazione della legge, o la difesa del diritto soggettivo, o la punizione del reo, e nemmeno la giustizia o la ricerca della verità: se ciò fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta, e la stessa forza del giudicato, che copre, assai più che la terra, gli errori dei giudici".

verità sostanziale, assoluta, materiale, bensì una verità formale, debole, "*che non pretende di essere la verità*" ed eleva le regole procedurali da mere *condizioni di validità* delle decisioni giudiziarie, a vere e proprie *condizioni di verità* delle stesse". [9]

Insomma, un processo penale, dove il dubbio, non coniuga predicato iniziale e colpevolezza dell'imputato, poiché il rischio è quello di un danno irreparabile e, si sa, "l'errore giudiziario non è mai fecondo".[10]

Se tali sono le premesse, il concetto di verità si connota di ulteriori riflessioni, di molteplici verità che attengono alla terzietà del giudice, ai suoi doveri e poteri istruttori, a quella motivazione costituzionalmente obbligata, insomma, un processo penale ove il criterio dialettico si pone come censore nella coesistenza di plurime verità: la *verità* del magistrato del pubblico ministero, la *verità* dell'accusato, la *verità* del difensore, la *verità* del giudice, la *verità* del testimone, la *verità* dei mass media, la *verità* dell'opinione pubblica, evidentemente condizionata da quella dei mass media. Tutte, nella modernità, connotate dall' esigenza di favorire la velocità, la semplificazione sull' accertamento della responsabilità. Insomma, una evidente *debacle* se non si riesce a comprendere che il tempo del processo, quello ragionevole, è quello necessario per l'accertamento.

Invero occorre evidenziare che, se il legislatore ha il compito di regolare l'esercizio dei diritti inviolabili, nel processo penale la locuzione "garanzie *procedurali predeterminate"* attiene ad una riserva di legge assoluta, poiché la sua funzione incide sulla dignità umana. In altri termini, il principio di legalità processuale svolge una funzione subordinata all'inviolabilità dei diritti umani, pertanto, più elevata è la soglia di manifestazione del principio di legalità processuale più, diminuisce l'impatto del processo sulle libertà, per ritrovare nel valore della *efficienza del processo* la "necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità"[11].

---

[9] Cfr. F. Cavalla, *Prefazione a Retorica, processo, verità*, in AA.VV., *Retorica, processo, verità*, cit., p. 12.

[10] P. Ferrua, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento*, cit., p. 196, nonché G. Illuminati, (voce) *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani,* I, 1988, p. 1. Per una compiuta esegesi del *Principio d'indisponibilità*, cfr. G. Leone, *Trattato di diritto processuale penale*, I, *Dottrine generali*, Napoli, 1961, p. 177.

[11] G. Lozzi, *Il vestito di Arlecchino indossato dal codice del 1930 […], pare ormai stare a pennello anche al codice del 1989?*, in *Crit. Dir*., n. 1/1994, p. 21 ss. ove si evidenzia che: "Invero, giurisdizione e processo sono fenomeni dell'esperienza giuridica intimamente correlati, dai contenuti relativi e variabili, nel senso che la fisionomia di entrambi riflette le fondamenta ideologiche dei singoli ordinamenti nelle diverse fasi storico-politiche. Il processo penale si è progressivamente trasformato e deformato: da strumento di accertamento della responsabilità di un soggetto in relazione ad un fatto di reato, in mezzo di contrasto e di lotta ai fenomeni

In fondo, è il principio di stretta legalità che impone al giudice di servirsi di valori di natura sostanziale, che, peraltro, rientrano nel suo patrimonio culturale, etico, religioso e, talvolta, politico. Sicché, "in ogni interpretazione giuridica […] (vi potrà essere) un certo margine di scelta politica, perché difficilmente il giudice riuscirebbe a distaccarsi da sé a tal punto da preservare il giudizio non solo dai suoi convincimenti personali e dalle sue tradizioni, quanto anche "dai suoi pregiudizi e dalle sue fobie".[12]

3. I percorsi *alternativi* di acquisizione e analisi del *thema probandum*.

Il *modus operandi* legislativo si indirizza verso la formulazione di fattispecie che invertono i passaggi del sillogismo giudiziario tradizionale, risolvendosi nell'affermazione di un fatto, a prescindere dalla prova dello stesso, con l'inevitabile conseguenza di costringere la difesa all'introduzione obbligatoria di elementi probatori a discarico, con una sostanziale inversione dell'onere della prova.

Non sfugge, l'impronta presuntiva di una siffatta impostazione. Un'opzione metodologica dietro alla quale, insomma, si staglia l'idea che per i fini perseguiti dall'accertamento penale non è in fondo necessario "provare processualmente ogni conoscenza"[13]. Un esempio paradigmatico è lo speciale modulo applicativo della custodia cautelare in carcere stabilito per gli indiziati *pericolosi* dall'art. 275, c. 3, c.p.p., in deroga all'assetto ordinario di individuazione dei presupposti e dei criteri di scelta delle misure. Prevedendo, a tal fine, una duplice presunzione: l'una, sempre superabile, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari; l'altra, diversamente graduata a seconda della gravità del reato qualificato, in

criminosi. Queste involuzioni della prassi giudiziaria penale sono state, di volta in volta, assecondate o ignorate, da una classe politica incapace di rispondere ai mutamenti sociali che intanto attraversavano il Paese, tanto che la stessa riforma del codice di rito non si rivelò quella rivoluzione copernicana che molti invocavano".

[12] P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, IV edizione del 1959, Milano, 2011, p. 237.

[13] Si tratta di un fenomeno sperimentato anche in passato che si ripropone ciclicamente in base alle specifiche contingenze storiche, cfr., per tutti, G. Riccio, *Politica penale dell'emergenza e Costituzione*, Napoli, 1986. Una ricostruzione cronologica della legislazione emergenziale è offerta da E. Fortuna, *Leggi, cultura e costume dell'emergenza*, in *Cass. pen*., 1985, p. 205 ss. M. Ferraioli, (voce) *Presunzione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 307. Cfr. I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna,* Milano, 1995, p. 103.; M. Nobili, *Nuove polemiche sulle cosiddette «massime di esperienza»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 145; A. Giuliani, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1971, p. 165 ss.

ordine alla adeguatezza della misura al caso concreto[14].

In altre parole, la sensazione è quella di un mutato assetto dei rapporti tra libertà di auto-determinazione dell'organo giurisdizionale e autorità della legge, decisamente sbilanciati in favore della seconda e in definitiva fra libertà personale e potere coercitivo dello Stato.

In particolare, dare eccessivo risalto alla dimensione *ostativa* del principio di legalità, porterebbe ad assecondare forme di auto degenerazione, *sub specie* di regole troppo costrittive e censurabili sul piano della razionalità, infatti, sembra essersene accorto persino lo stesso legislatore, nella l. n. 47/2015, di riforma delle misure cautelari, ove si è provato a inserire la *retromarcia* per evitare una coercizione cautelare agevolata dal frequente utilizzo su ampia scala di rigidi automatismi e presunzioni normative.

Oggi, la sensibilità mostrata dall'attuale Legislatore per il problema dell'abuso della carcerazione preventiva non basta, le ipotesi formulate di un collegio e non più di un solo giudice per le indagini preliminari, non superano quel limite di fondo che, sotto l'egida di un modello di stretta legalità cautelare disvela una discutibile concezione del processo penale quale strumento di controllo sociale[15]. Forse, occorrerebbe spezzare quella *liaison dangerous* tra magistrato del pubblico ministero e Giudice delle indagini preliminari attraverso l'applicazione dei criteri di cui all' art. 11 c.p.p. e, dunque, un'imparzialità rafforzata dall'assegnazione ad un giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto della Corte di appello, così come previsto per i procedimenti a carico dei magistrati.

[14] A. Bargi, *La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2170 ss.; M. Ceresa Gastaldo, *Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo, in Cass. pen.*, 2010, p. 4442 ss.; G. Fidelbo, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 – sexies l. n. 356/92: dall'esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1199 ss.; A. Gaito, *Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d'indagine, in Giur. it*., 2009, p. 2065; P. Gualtieri, *Sequestro preventivo, in* G. Spangher (a cura di), *Trattato di procedura penale*, II, Utet, Torino, 2009, p. 416 ss.

[15] P. Ferrua, *Potere istruttorio del pubblico ministero e nuovo garantismo: un'inquietante convergenza degli estremi*, in AA.VV., *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarrà*, Padova, 1996, p. 138; P. Corso, *Libertà e legalità della prova in età moderna e contemporanea*, in *Ind. pen.*, 2012, p. 202; A. Gargani, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Legisl. pen*., 2013, p. 839 ss.

4. La finalità cognitiva e le prassi distorte: a proposito del diritto al silenzio e della collaborazione.

In attesa che Corte Europea dei diritti dell'Uomo e la Corte costituzionale arginino situazioni che maggiormente stridono con la dignità della reclusione, aprendo qualche spiraglio a risolutivi interventi legislativi, l'applicazione delle misure cautelari, resterà marchiata dal suo codice genetico, come anticipazione della colpevolezza e della pena.

Peraltro, i grandi equivoci nella dicotomia tra ricerca della verità e diritto al silenzio, evidenziano quei casi dove, si continua a considerare l'indagato come fonte di prova o ancor peggio come strumento di ricerca della prova, a seconda che si voglia sollecitare la confessione o la chiamata in correità[16].

Bisognerebbe, altresì, superare quel paradosso del senso comune, secondo cui l'innocente non ha interesse a tacere bensì a reclamare il diritto di parlare, poiché da qui si generano quelle prassi *borderline* che parlano d'impiego di misure coercitive ad *eruendam veritatem*, in quella procedura penale invisibile, d'indecente attualità[17].

Oggi, nel nostro sistema, sebbene sia evidente, l'esigenza di escludere ogni forma di strumentalizzazione delle misure cautelari a finalità di stimolo per una partecipazione attiva dell'indagato/imputato alla formazione del materiale probatorio (art. 111, c. 4, Cost. e art. 6 della Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo – libertà di autodeterminazione ex art. 2 Cost. e correlativo art. 188 c.p.p. che vieta l'impiego di metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di determinazione ed infine il testo novellato dell' art. 191 c.p.p. quale norma di chiusura in tema di prove illegittimamente acquisite che al comma 2-*bis* inserito per effetto della legge sul reato di tortura pone il divieto di utilizzare informazioni o

[16] E. Amodio, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo in Cassazione penale*, n. 4/2003, p. 1424. per il quale "l'orizzonte dei nostri studi non può rimanere circoscritta al piano normativo perchè, descritto in questi termini, il diritto è come una camera incantata, pietrificata, immobile, senza tempo in virtù di uno strano incantesimo".

[17] M.R. Damaska, *I volti della giustizia e del potere, analisi comparativa del processo*, Bologna, 1991, p. 278, il quale ricorda: "la legislazione di molti sistemi occidentali […] stabilisce che l'imputato benché tenuto a sottoporsi ad interrogatorio, ha il diritto di rifiutarsi di rispondere. Il diritto al silenzio. Inoltre, se si sceglie di deporre, le bugie che ne risultano non sono punibili come falsa testimonianza: diritto di mentire. Naturalmente la costrizione fisica per ottenere la deposizione è ormai proibita in via generale. A livello della retorica giuridica queste sono deviazioni drastiche della forma pura dell'attuazione di scelte politiche, con la sua enfasi sul dovere della parte di cooperare con le autorità. L'effettiva amministrazione della giustizia è però stata influenzata da queste conquiste retoriche solo in misura limitata, sicché il diritto vivente in questo campo merita di essere riconsiderato".

dichiarazioni ottenute con metodi coercitivi), permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire, senza la dovuta consapevolezza, ogni parola dell'inquisito, che possa favorire l'ipotesi accusatoria e il suo moltiplicarsi, su vicende altrui[18].

In altri termini, la detenzione diventa il prezzo del diritto al silenzio e, viceversa, si profilano nuovi stimoli che allontanano da un'idea di coartazione ma, allo stesso tempo, seducono l'inquisito con i benefici premiali incidendo, in tal caso, sulla sua libertà di autodeterminazione[19].

Su un piano diversificato, dunque, l'irrisolta complessità dei rapporti tra coercizione cautelare e presunzione di pericolosità mantiene dinamico il coinvolgimento riflessivo dell'interprete, sollecitandolo, soprattutto, nell' individuazione del nucleo strutturale del paradigma presuntivo. In tal senso, non serve subire le schizofrenie legislative se, di fatto, poi se ne legittima l'incidenza immediata, in una fase dove il magma impone dei limiti trattamentali per la non considerazione di colpevolezza e, viceversa, non vuole compromettere le fasi ordinarie dell'accertamento giurisdizionale. [20]

Se nel processo civile, l'art. 2697 c.c., rubricato «Onere della prova», prevede che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda», nel processo penale, l'onere della prova è posto a carico del Pubblico Ministero, tenuto a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato, sempre che non debba chiedere l'archiviazione (artt. 125 disp. att. c.p.p. e 50 c.p.p.) o il proscioglimento (artt. 529 ss. c.p.p.), né tantomeno, si può pensare che possa gravare sull'imputato, il quale può scegliere di rimanere in silenzio[21].

Peraltro, anche la Corte costituzionale, ha sempre rifiutato l'idea di un onere della prova a

[18] V. Varraso, *Interrogatorio in vinculis dell'imputato: tra istanze di difesa, esigenze di garanzie, ragioni di accertamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1999, p. 1387; E. Marzaduri, *Custodia cautelare nel diritto processuale penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, II, Torino, 1989, p. 285.

[19] P. Ferrua, *Poteri istruttori del pubblico ministero e nuovo garantismo: un'inquietante convergenza degli estremi in Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995 n. 332*, Milano, 1996.

[20] Cfr. E. Marzaduri, *Il processo penale e le scelte di politica criminale*, in F. Danovi (a cura di), *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, Torino, 2015, p. 166. Analogamente, M. Nobili, *Nuovi modelli e connessioni: processo – teoria dello Stato – epistemologia*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 27, il quale sottolinea le "enormi attitudini [del processo] a costituire, esso direttamente, anche un mezzo per incidere 'subito' su collettività e individuo; un mezzo anticipato di controllo sociale; una sorta d'investitura – pur derivata dalle norme sostanziali – per l'esercizio di poteri intesi in sé stessi".

[21] G. Pierro, *Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*, Roma, 2011, pp. 25-42., G. Conso, V. Grevi e M. Bargis (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2014, 7^ ed., p. 324 ss.; cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2015, 10^ ed., p. 880 ss.

carico della difesa, poiché si porrebbe in contrasto con l'indisponibilità della libertà personale e con i principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale favorendo l'idea che l'imputato non è gravato da un onere bensì di un «Diritto alla prova» *ex* art.190 c.p.p. che si realizza nel "diritto di difendersi provando"[22].

In tal senso, occorre ribadire come la regola di non considerazione di colpevolezza sia da intendere come regola forte, con efficacia *erga omnes*, nel percorso di accertamento della responsabilità penale, poiché l'indagato e/o l'imputato è, e deve restare: "il centro di una costellazione di poteri, soggezioni, diritti"[23].

5. L'art. 415 bis c.p.p. tra obblighi del magistrato del pubblico ministero e contraddittorio per la prova: economia processuale o diritto di difesa?

Su un piano diversificato, la disciplina dell'avviso in conclusione delle indagini preliminari raffigura l'approdo di un'evoluzione legislativa iniziata con la Legge numero 234 del 16 Luglio 1997 e conclusa con la legge n. 479/1999 (cd. Legge Carotti) istitutiva del Tribunale composto da un solo Giudice (per particolari reati), che ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 415 bis c.p.p. «l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari»[24]. In altri termini, la morfologia dell'interrogatorio dell'indagato diventa il precedente indispensabile per la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto

[22] Corte Cost., 24-03-1993 n.111, in *Giur. Cost*., 1993, p. 916; P. Ferrua, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1994, p. 1082.

[23] F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 1974, p. 61.

[24] Legge 16 luglio 1997, n. 234, *Modifica dell'articolo 323 del Codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997. Art. 2. (Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65». 2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3». 3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: «nullo», sono inserite le seguenti: «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero». Art. 3. (Norma transitoria) 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

di citazione.

La *ratio* dell'art. 415 *bis* c.p.p. si rinviene nell' importanza della regola di informazione dell'indagato, nelle fasi iniziali del procedimento penale e, unitamente alla regola di non considerazione di colpevolezza, informa il soggetto sottoposto ad un percorso legale di accertamento della responsabilità, quale portatore di diritti inalienabili che si contrappongono al potere giudiziario. Pertanto, l'informazione relativa al procedimento in corso, sugli estremi dell'addebito, sui poteri che è consentito esercitare, sulle garanzie assicurate dalla legge, concretizzano una duplice consapevolezza: da un lato informano l'indagato del contenuto dell'ipotesi accusatoria, dall'altro lo avvisano degli strumenti utili all' esercizio del diritto di difesa. Rappresenta, in altri termini, l'applicazione diretta dell'art 24, c. 2, Cost. ove l'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento intende da un lato garantire all'indagato la conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico e, dall'altro, informarlo sulla possibilità di compiere indagini difensive. [25]

In altri termini, l'art. 415-*bis* c.p.p. esalta il criterio dialettico tra accusa e difesa, metodologia di ricerca della verità attraverso il contraddittorio per la prova. *Tranchant* il pensiero espresso dall'on. Leone nella Relazione al Congresso giuridico nazionale forense tenutosi a Firenze nel 1947, che in riferimento all'art 24, c. 2, Cost. sottolineò "l'obbligo di introdurre un congegno informativo di garanzia in grado di consentire all'imputato di esercitare il diritto di difesa in modo non virtuale ma concreto […]" e per fare ciò, continuava, "[…] l'imputato deve essere informato dell'esistenza di un procedimento penale fin dal suo sorgere con un avviso che lo ponga nelle condizioni di attivarsi per la raccolta di fonti di prova o elementi di prova a sua difesa prima ancora di conoscere i risultati delle investigazioni del pubblico ministero"[26].

Sicché la regola prevista dall' art. 24, c. 2, Cost. nella fase delle indagini preliminari prevede da un lato, un'informazione correlata al compimento di attività d'indagini che saranno utilizzabili dal giudice del dibattimento, dall'altro lato, una completa *discovery* del materiale raccolto dal Magistrato del Pubblico Ministero.

Però, le interpretazioni giurisprudenziali non sempre sono in linea con i principi ispiratori,

[25] G. Frigo, *Le nuove indagini dal punto di vista del difensore*, in AA.VV. *Le indagini difensive*, Legge 7 dicembre 2000 n. 397, Milano, 2001, p. 59, A. Verger, *Le garanzie della persona sottoposta alle indagini*, Padova, 2001, p. 60.

[26] G. Leone, *Sulla riforma del codice di procedura penale – Relazione*, in *Arch. Pen*., 1947, p. 442.

si pensi, ad esempio, al tema della rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in caso di incompetenza per materia e per territorio.

In tali ipotesi, i Giudici di legittimità, hanno frequentemente ribadito il principio secondo cui il Pubblico Ministero presso il giudice competente, a seguito della ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria dichiaratasi incompetente per materia e per territorio, non è tenuto a rinnovare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima del (nuovo) esercizio dell'azione penale, rilevando che il principio vale sia nel caso in cui sia lo stesso Pubblico Ministero presso il Giudice incompetente a trasmettere gli atti al magistrato del Pubblico Ministero presso il Giudice competente, sia nel caso in cui a tale trasmissione proceda il Giudice che abbia declinato la propria competenza. [27]

In altri termini, si è sostenuto che la funzione cognitiva svolta dall'avviso *de quo* "*è stata assicurata, in quanto gli atti erano già stati posti a disposizione dell'imputato*" nel procedimento svolto innanzi al Giudice incompetente.

Di conseguenza, la rinnovazione dell'avviso risulta necessaria soltanto se il Pubblico Ministero, ricevuti gli atti, ha svolto ulteriori indagini. Soltanto in quest'ultima ipotesi, la rinnovazione ex art. 415 bis c.p.p. trova un fondamento applicativo, Contrariamente, qualora il compendio probatorio rimanga inalterato, la rinnovazione concretizzerebbe un'eterogenesi dei fini dell'istituto e, dunque, in mancanza di *nova*, rappresenterebbe un inutile spreco dei tempi processuali, con esiti incerti su un eventuale provvedimento di archiviazione.[28]

Tuttavia, la *querelle* solleva alcuni dubbi, sotto il profilo di legittimità costituzionale, in tema di garanzie procedurali sul diritto di difesa, poiché i provvedimenti inerenti alla competenza e la contestuale regressione del procedimento in una fase antecedente, non

[27] Cfr. Cass. pen. sez. III, ud. 8.04.2010 – dep. 03.06.2010, n. 20765 Cass. pen., sez. fer. ud. 06.08.2019 – dep. 5.11.2019, n. 44878; Cass. pen., sez. II, ud. 01.03.2019, n. 16079; Cass. pen. sez. V, ud. 05.11.2018, n. 10288, in tema di incompetenza per materia; Cass. pen., sez. V, ud. 15.12.2014 –dep. 18.02.2015, n. 7292; Cass. pen., sez. II, ud. 17.12.2010- dep. 29.04.2011, n.16599; Cass. pen., sez. II ud. 17.02.2011, n. 9849; Cass. pen., sez. III, ud. 8.04.2010 – dep. 03.06.2010, n. 20765, in tema di annullamento con rinvio al Procuratore presso il Giudice competente; Cass. pen., sez. VI, ud. 21.10.2008 – dep. 11.11.2008, n. 42037 in tema di regressione a seguito di annullamento della sentenza del Giudice di pace per incompetenza per materia; Cass. pen., sez. III, ud. 21.01.2004 – dep. 23.03.2004, n.13954 tutte in *cassweb.it*.

[28] Più recentemente, le sezioni semplici sono tornate a ribadire la tesi secondo cui il Pubblico Ministero, investito del procedimento ex art. 23, non è vincolato al principio dell'irretrattabilità dell'azione penale cfr- Cass. pen., sez. II, ud. 06.07.2017- dep. 21.07.2017, n. 36186 in cass.web.it; tale tesi è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito, *ex multis* GUP Como 07.06.2011 in Foro Ambrosiano 2011,2,165; Trib. Milano, sez. II, 12.07.2007 in Foro Ambrosiano 2007, pag. 349; GUP Como 31.10.2001 in Foro Ambrosiano 2002, 210.

possono far ricadere le loro conseguenze sacrificando i tempi del diritto di difesa. In tal senso, la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 23 c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza per territorio, ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, evidenziò come dall'originario errore di competenza "non possano derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa"[29].

Dunque, il metodo esegetico della Corte costituzionale imporrebbe di sostenere che la trasmissione degli atti al magistrato del Pubblico ministero apra una nuova fase procedimentale che "non consente di ritenere più in vita il precedente esercizio dell'azione penale" poiché il magistrato del pubblico Ministero presso il Giudice competente potrà determinarsi con una richiesta di archiviazione e, in tal senso, non ha alcun significato porre dei limiti alla rinnovazione dell'art. 415 bis c.p.p. poiché la sua funzione è proprio quella di "orientare l'indagine verso la richiesta di archiviazione"[30]. Queste, sono le condizioni irriducibili che riflettono le finalità dell'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: il paradigma delle garanzie enunciate dalla Costituzione, la realizzazione di condizioni e tempo necessari per l'organizzazione della propria difesa, Insomma, la concreta attuazione dei principi ispiratori della riforma costituzionale che ha inteso implementare i diritti processuali dell'indagato e che, uniti alla nuova regola di giudizio

[29] Cfr. Corte cost. 15.03.1996 n. 70 in *Giurcost.it*, ove si sottolinea che la necessità di sterilizzare le conseguenze dell'errore del Pubblico Ministero già emergeva, sebbene con risultati non del tutto esaurienti, nella sentenza della Corte cost. 11.03.1993 n. 76, *in Giurcost.it*, con la quale si dichiarava illegittimo l'art. 23, nella parte in cui prevedeva che il Giudice del dibattimento, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, ordinasse la trasmissione degli atti al Giudice ritenuto competente, anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo.

[30] Così E. Amodio, *Lineamenti della riforma*, in AA.VV., *Giudice unico e garanzie difensive*, Milano, 2000, riportato sub art. 415-*bis*, in A. Giarda e G. Spangher, *Commentario Codice procedura penale*, Padova, 2023. In tal senso in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, n. 38693, cit. che coerentemente esclude la necessità di avviso ex art. 415 bis c.p.p. in caso di imputazione coatta. Si veda del pari Corte cost. 24.10.2012 n. 286. Cfr. A. Ponti, *Sul potere d'azione del Pubblico Ministero*, in *Foro Ambrosiano*, cit., Cass. pen., sez. III, ud. 21.01.2004 – dep. 23.03.2004, n.13954. L'opzione ricostruttiva qui privilegiata ha peraltro trovato riscontro in talune pronunce di merito, le quali hanno considerato come «anche in ipotesi di regressione alla fase delle indagini preliminari a seguito di formale declaratoria di incompetenza», ricorrono tutte le condizioni di applicabilità dell'istituto di cui all'art. 415 bis c.p.p., tra cui la «sussistenza di un potere di scelta da parte del p.m. tra richiesta di archiviazione ovvero di rinvio a giudizio», di talchè «risulta imposto al p.m. l'obbligo dell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini» «Né può ipotizzarsi – ad avviso dei giudici territoriali – che l'eventuale esercizio delle facoltà di legge davanti al primo p.m. possa aver in qualche modo 'consumato' il diritto della parte nella nuova ed autonoma fase di indagine che si apre a seguito di declaratoria di incompetenza», Trib. Milano, sez. II, 12.07.2007 in Foro Ambrosiano 2007, pag. 349, *Ibidem*. Tra le pronunce dei Giudici territoriali si segnalano Tribunale monocratico di Firenze del 19.07.2016 (inedita); GUP Milano 23.01.2003 in Foro Ambrosiano, 2003, 334. A tale orientamento aderisce anche Tribunale collegiale di Udine 13.03.2006 in *www.avvocati.ud.it*.

introdotta dalla Riforma Cartabia sulla ragionevole previsione di condanna, informa il principio di obbligatorietà dell'azione penale di nuovi significati, poiché impone una reale completezza nella fase di indagine.

Solo così, cambia la fisionomia del difensore in un ruolo dinamico del divenire processuale in una logica di contrapposizione dialettica con il pubblico ministero[31].

Si è detto: "nella logica dell'attuale processo penale, l'obbligo di svolgere accertamenti anche in favore dell'indagato non mira né a realizzare il principio di eguaglianza tra accusa e difesa né a dare attuazione al diritto di difesa, ma si innesta sulla natura di parte pubblica dell'accusa e sui compiti che l'organo dell'accusa è chiamato ad anche attraverso i meccanismi imposti dall'art 415-*bis* c.p.p."[32].

Sicché, la ricerca della verità si ritrova, "nella consapevolezza che la difesa possa offrire un contributo critico e costruttivo alle indagini, contributo che in fin dei conti, giova anche al pubblico ministero ai fini il corretto esercizio delle sue delicate funzioni"[33].

---

[31] M. Nobili, *La difesa nel corso delle indagini preliminari. I rapporti con l'attività del p.m.*, in AA.VV., *Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti alternativi*, Milano, 1997, p.76; E. Marzaduri, *Sub art. 2 l. 16/7/1997 n. 234*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 758.

[32] In tal senso il Sen. Russo in Commissione Giustizia Senato del 23 giugno 1999 ove si afferma che l'istituto sarebbe stato funzionale «[…] a consentire al pubblico ministero di prendere conoscenza della posizione dell'indagato prima di assumere la determinazione di presentare richiesta di rinvio a giudizio potendo, le indagini svolte su richiesta dello stesso indagato, portare ad un'utile integrazione del materiale raccolto durante le indagini preliminari».

[33] F. Verdoliva, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in AA.VV. *Le recenti modifiche al codice di procedura penale, commento alla legge 16 dicembre 1999, n.479 (c.d. Carotti)*, Vol. I, Milano, 2000, p. 90; G. Spangher, *Sub artt. 17-18, Il processo penale dopo la "legge Carotti"*, in *Dir. pen. e proc., 2000*, p. 186; L. Carli, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari nella prospettiva del giusto processo*, in *Giust. Pen*., 2000, p. 682; E. Marzaduri, *Sub art. 2 l. 16/7/1997 n. 234*, op. cit., p. 760. R. Bricchetti, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479*, Padova, 2000, p. 113. Con la Riforma Cartabia cambia il criterio per l'archiviazione che va chiesta non quando «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio» ex art. 125 disp. att. c.p.p., abrogato ma quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca» (art. 408 comma 1) – il pubblico ministero entro tre mesi (nove mesi per i reati del 407 comma 2) dalla scadenza del termine delle indagini o dei termini del 415-*bis* c.p.p. (se è stato emesso l'avviso) deve definire il procedimento; se non provvede, alla scadenza dello stesso termine deve depositare gli atti, con avviso alle parti e al PG ed entro un mese (tre mesi per i reati del 407, comma 2) definire il procedimento;
– il pubblico ministero, prima della scadenza del termine delle indagini, in alcuni casi tassativamente indicati, può chiedere al PG il differimento dell'avviso ex 415-*bis*, per un massimo di sei mesi (un anno per i reati del 407, comma 2);
– il pubblico ministero, se non ha ancora definito il procedimento, entro la scadenza del termine previsto dal 407-*bis*, comma 2 può chiedere al PG il differimento del deposito degli atti, negli stessi casi e negli stessi termini previsti per il differimento dell'avviso del 415-bis;
– in caso di inerzia del pubblico ministero, sono previsti atti di impulso del PG e del g.i.p. (per quest'ultimo, su iniziativa della parte privata).
Restano invariate le disposizioni in tema di sospensione (per trenta giorni) dei termini per il periodo feriale, ovviamente nei limiti consueti previsti dalla legge n.742/1969.

Abstract: La dicotomia tra esercizio dell'azione penale e diritto di difesa informa su quei difficili equilibri tra interesse pubblico e meta-valori del processo penale. Nei percorsi di Riforma r(esiste) l'equivoco della funzione del processo penale, da un lato, contraddistinto da un indispensabile interesse cognitivo, dall'altro subordinato alla regola, probatoria e di giudizio, di non considerazione di colpevolezza. Viceversa, un nuovo archetipo processuale propenderebbe su un serio monitoraggio nelle relazioni tra autorità e libertà, tra Stato e cittadino rivalutando, teoricamente, la funzione difensiva quale strumento di tutela giurisdizionale, nel contraddittorio per la prova e sulla prova.

Abstract: The dichotomy between prosecution and the right of defence informs about the difficult balance between the public interest and the meta-values of the criminal process. In the paths of Reform r(exists) the misunderstanding of the function of the criminal process, on the one hand, characterized by an indispensable cognitive interest, on the other subordinated to the rule, evidentiary and judgment, of non-consideration of guilt. Conversely, a new procedural archetype would lean towards a serious monitoring in the relations between authority and freedom, between State and citizen, theoretically re-evaluating the defensive function as an instrument of judicial protection, in the adversarial for evidence and on evaluation.

Parole chiave: processo penale – garanzie procedurali – efficienza – verità – indagini – difesa.

Key words: criminal process – procedural safeguards – efficiency – truth – investigations – defence.